

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI



Regolamento sull'istituzione e funzionamento delle Commissioni consiliari

Approvato con deliberazioni C.C. n° 100 del 15.10.2009 e n° 13 del 6.3.2012

INDICE

- Articolo 1 - Tipi di Commissione
- Articolo 2 - Composizione
- Articolo 3 - Organizzazione
- Articolo 4 - Modalità di convocazione
- Articolo 5 - Competenze, funzioni e poteri
- Articolo 6 - Accesso agli atti
- Articolo 7 - Definizione dei tempi di trasmissione degli atti alle Commissioni Permanenti ed ai Consiglieri

Articolo 1 *Tipi di Commissione*

1. Ai sensi dello Statuto comunale¹ sono costituite Commissioni consiliari che si distinguono in permanenti², speciali³ e d'indagine⁴.
2. Allo scopo di promuovere la partecipazione dei cittadini all'attività del Comune⁵, possono inoltre essere costituite Commissioni consultive miste di cui fanno parte cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune rappresentanti di organismi esterni all'Amministrazione e che per ragioni di proprietà, professione o parentela non si trovino in condizioni di incompatibilità con le materie di competenza della Commissione stessa.
3. Le Commissioni consiliari sono istituite con provvedimento consiliare adottato nella prima seduta successiva a quella della nomina della Giunta o al momento dell'intervenuta necessità⁶; il loro numero è soggetto a ricognizione annuale⁷.
4. Alla data del presente regolamento le Commissioni esistenti risultano essere:
 - a) Commissione Affari Istituzionali⁸ - consiliare
 - b) Commissione consultiva Servizi culturali e sociali⁹ - consiliare
 - c) Commissione consultiva servizi economici e finanziari¹⁰ - consiliare
 - d) Commissione consultiva Servizio assetto e programmazione del territorio¹¹ - consiliare
 - e) Commissione Pari opportunità¹² - mista
 - f) Commissione elettorale¹³ - consiliare
 - g) Commissione per la formazione dell'elenco dei giudici popolari¹⁴ - consiliare

Articolo 2 *Composizione*

1. Le Commissioni sono costituite dal Consiglio comunale con votazione a maggioranza in forma palese¹⁵.
2. Le deliberazioni costitutive e/o ricognitive delle Commissioni sono pubblicate all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune.
3. Le Commissioni sono composte da un numero variabile di Consiglieri comunali, di norma non superiore a 5, rappresentanti, con criterio proporzionale rispetto alla consistenza nell'Assemblea generale, i Gruppi consiliari costituiti.
4. Quale principio di salvaguardia almeno 1 (uno) Consigliere rappresenta uno o più Gruppi di minoranza all'interno di ciascuna Commissione.
5. Sono fatte salve diverse tipologie di composizione previste per legge o regolamento¹⁶.

¹ Deliberazioni C.C. n° 35 del 20 giugno 2005 e n° 11 del 6 marzo 2012

² Art. 20 Statuto

³ Art. 21 Statuto

⁴ Art. 22 Statuto

⁵ Art. 37 Statuto

⁶ Art. 20 comma 1 Statuto

⁷ Art. 96 D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267

⁸ Deliberazioni C.C. n° 64 del 20 giugno 2009 e n° 89 del 15 settembre 2009

⁹ Deliberazioni C.C. n° 79 del 28 luglio 2009 e n° 3 del 15 febbraio 2011

¹⁰ Deliberazioni C.C. n° 80 del 28 luglio 2009 e n° 3 del 15 febbraio 2011

¹¹ Deliberazioni C.C. n° 81 del 28 luglio 2009 e n° 3 del 15 febbraio 2011

¹² Deliberazione C.C. n° 88 del 15 settembre 2009

¹³ Deliberazione C.C. n° 65 del 20 giugno 2009 e D.P.R. 20 marzo 1967 n° 223 art. 12

¹⁴ Deliberazione C.C. n° 66 del 20 giugno 2009 e L. 10 aprile 1951 n° 287 art. 13

¹⁵ Art. 20 comma 5 Statuto

¹⁶ Art. 24 e 27 Regolamento del Consiglio comunale approvato con Deliberazioni C.C. n° 32 del 9 maggio 2007 e n° 12 del 6 marzo 2012

6. Nelle Commissioni miste i cittadini presenti non possono superare il numero dei Consiglieri che ne fanno parte.
7. La candidatura dei Consiglieri alle Commissioni avviene ad opera della Conferenza dei Capigruppo, quella dei cittadini da parte degli organismi di partecipazione¹⁷.
8. La nomina dei componenti le Commissioni è deliberata a maggioranza dal Consiglio comunale.
9. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di uno o più componenti la Commissione con qualifica di Consigliere, nella prima successiva riunione del Consiglio comunale il Gruppo consiliare di appartenenza, tramite il suo Capogruppo, designa altri rappresentanti.
10. Fatta eccezione per le Commissioni speciali e d'indagine, nel caso di impedimento temporaneo ciascun componente con qualifica di Consigliere ha facoltà di farsi sostituire con un altro Consigliere del suo gruppo tramite delega scritta da presentarsi al Presidente della Commissione.
11. I commissari che dovessero assentarsi ingiustificatamente per tre riunioni consecutive saranno dichiarati decaduti e dovranno essere sostituiti tenendo conto del Gruppo di appartenenza.

Articolo 3 Organizzazione¹⁸

1. Ciascuna Commissione, nel corso della sua prima seduta, elegge a maggioranza dei commissari assegnati un Presidente¹⁹ con la qualifica di Consigliere comunale cui sono demandati i compiti di predisporre l'ordine del giorno, coordinarne l'attività, firmarne gli atti, effettuare le comunicazioni²⁰ e relazionare al Consiglio circa le conclusioni assunte trasmettendo al Presidente dello stesso, al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore generale – se nominato - ed ai Dirigenti interessati gli esiti del lavoro svolto. Nelle Commissioni di indagini alla presidenza è nominato un Consigliere appartenente alla minoranza²¹.
2. La seduta di insediamento è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio comunale, senza diritto di voto.
3. La convocazione della Commissione è disposta dal Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
4. Ogni membro della Commissione può proporre, in forma di mozione²², l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti di competenza della Commissione. In caso di controversia sul calendario o sull'ordine del giorno decide la Commissione a maggioranza dei votanti²³.
5. La riunione della Commissione è valida quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti, tra cui il Presidente.
6. Fatta eccezione per quelle di indagine, le riunioni delle Commissioni sono pubbliche. Il Presidente, anche su richiesta di uno o più commissari, può invitare a relazionare esperti nella materia, senza diritto di voto e senza oneri per l'Amministrazione. E' consentita inoltre la partecipazione, senza diritto di voto, del Sindaco, degli Assessori, di altri Consiglieri o dei Dirigenti²⁴.
7. I componenti la Commissione hanno diritto di accesso agli atti dell'Amministrazione pertinenti l'attività commissariale con le potestà proprie dei Consiglieri²⁵, se tali, e nel rispetto delle norme sul Regolamento per il diritto di accesso agli atti se cittadini non Consiglieri.

¹⁷ Art. 38 Statuto

¹⁸ Art. 20 comma 8 Statuto

¹⁹ Art. 20 comma 6 Statuto

²⁰ Art. 22 comma 4 Regolamento del Consiglio comunale

²¹ Art. 22 comma 2 Statuto

²² Art. 23 comma 2 Regolamento del Consiglio comunale

²³ Art. 22 comma 3 Regolamento del Consiglio comunale

²⁴ Art. 23 comma 3 Regolamento del Consiglio comunale

²⁵ Art. 25 Regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi approvato con Deliberazione C.C. n° 10 del 6 febbraio 2007

8. Nell'operato delle Commissioni di ispezione e di indagine al diritto di accesso dei commissari non può essere opposto il segreto d'ufficio²⁶.
9. Le Commissioni deliberano a maggioranza dei presenti con voto palese²⁷. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
10. Un componente la Commissione, nominato dal Presidente, svolge funzioni di verbalizzante e provvede ad inviare all'Ufficio Segreteria, su appositi modelli predisposti da quest'ultimo, il resoconto delle presenze per ciascuna riunione.
11. L'effettiva partecipazione alle Commissioni, se non diversamente disposto per legge, non dà luogo alla corresponsione di alcun gettone di presenza.
12. Le Commissioni non dispongono di finanziamenti propri e non hanno potere autonomo di spesa. Il Comune mette a loro disposizione spazi e strumenti di lavoro idonei.

Articolo 4 *Modalità di convocazione*

1. Le Commissioni vengono convocate dal rispettivo Presidente con un preavviso scritto di almeno 72 ore, anche a mezzo fax, e-mail o SMS.
2. La convocazione deve indicare data, luogo, ora e ordine del giorno della seduta.

Articolo 5 *Competenze, funzioni e poteri*

1. Le Commissioni comunali permanenti concorrono ai compiti di indirizzo e controllo politico amministrativo attribuiti al Consiglio comunale mediante la valutazione preliminare degli atti di sua competenza su cui sono chiamate ad esprimere parere o a presentare proposte.
2. Le competenze delle Commissioni sono stabilite dal Consiglio in sede di costituzione delle stesse²⁸.
3. Le Commissioni speciali e di indagine sono costituite a tempo determinato per la realizzazione di scopi specifici fissati di volta in volta con deliberazione consiliare.
4. Le Commissioni permanenti hanno funzione propositiva e/o consultiva consistente, rispettivamente, nella produzione di proposte o di un parere non vincolante che può essere motivatamente disatteso dal Consiglio comunale.
5. La richiesta di parere alle Commissioni speciali e di indagine è obbligatoria nelle fattispecie oggetto della loro costituzione mentre per le Commissioni permanenti l'obbligatorietà del parere è prescritta nei casi statuiti dalla legge o nelle seguenti rispettive materie:
 - Commissione Affari Istituzionali: revisione dello Statuto ed approvazione regolamenti
 - Commissione Servizi culturali e sociali: modifiche al regolamento dell'Istituzione
 - Commissione servizi economici e finanziari: approvazione bilancio, variazioni dello stesso e consuntivo
 - Commissione servizio assetto e programmazione del territorio: approvazione programma annuale e pluriennale delle opere pubbliche.
6. Le Commissioni possono essere inoltre interpellate su quegli argomenti su cui venga loro richiesto parere dal Sindaco, da almeno due Assessori o dalla metà dei Consiglieri.
7. Fatti salvi tempi diversi stabiliti in sede di costituzione di Commissioni speciali o d'indagine, le Commissioni permanenti e quelle miste rilasciano il parere richiesto entro venti giorni dalla trasmissione della relativa richiesta, trascorsi i quali il Consiglio si esprime a prescindere dallo

²⁶ Art. 22 comma 4 Statuto

²⁷ Art. 23 comma 1 Regolamento del Consiglio comunale

²⁸ Art. 20 comma 1 Statuto

stesso. Qualora un provvedimento, oggetto di parere da parte della Commissione, sia stato dichiarato urgente, la sua esecutività può prescindere dall'espressione della Commissione stessa.

8. I pareri e le determinazioni delle Commissioni possono essere oggetto di relazione in sede consiliare²⁹.

9. E' in facoltà dei Commissari che non si riconoscono nel parere espresso dalla Commissione presentare una relazione definita di minoranza.

Articolo 6 *Accesso agli atti*

1. Gli atti prodotti durante i lavori delle Commissioni sono depositati a cura del Presidente presso l'Ufficio Segreteria e sono accessibili³⁰ nelle forme previste dal Regolamento sul diritto di accesso agli atti amministrativi con i limiti previsti a tutela dei dati sensibili e giudiziari eventualmente rinvenibili, con particolare riguardo ai documenti delle Commissioni di indagine i quali sono protetti da segreto d'ufficio fino alla conclusione delle indagini³¹.

2. Il parere espresso dalle Commissioni deve essere menzionato nell'atto deliberativo in modo da consentirne la conoscenza e rintracciabilità³².

Art. 7 *Definizione dei tempi di trasmissione degli atti alle Commissioni Permanenti ed ai Consiglieri*

1. Al fine di garantire la necessaria conoscenza degli atti trattati da parte dei membri facenti parte delle Commissioni, le informative tecniche sulla proposta degli atti devono essere trasmesse ai componenti con giorni 20 di anticipo alla convocazione della seduta, laddove vengano trattati atti relativi al Regolamento del Consiglio Comunale ed allo Statuto.

2. Al fine di garantire la necessaria conoscenza degli atti trattati da parte dei membri facenti parte delle Commissioni, le informative tecniche sulla proposta degli atti devono essere trasmessi ai componenti con giorni 5 di anticipo alla convocazione della seduta nel resto dei casi.

3. Al fine di garantire l'adeguata informazione dei Consiglieri in seduta di Consiglio Comunale ed al fine di permettere ai componenti della Commissione di informare in maniera esaustiva i rispettivi Consiglieri, la seduta del Consiglio Comunale deve essere svolta almeno dopo giorni 6 dall'ultima sessione di Commissione.

²⁹ Art. 22 comma 5 Regolamento del Consiglio comunale

³⁰ Art. 10 comma 12 Regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi

³¹ Art. 25 comma 4 Regolamento del Consiglio comunale

³² Art. 20 comma 8 Statuto